

23/04/09

3344	09
3770	07
48525	09

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
 Sezione Lavoro e Previdenza


composto dai Sigg.ri Magistrati:
 BLASUTTO dott.ssa Daniela Presidente rel.
 PANARIELLO dott. Francescopaolo Consigliere
 CASABLANCA dott.ssa Donatella Consigliere
 all'udienza del 20.4.09 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3770
 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2007,
 vertente

TRA

DI DONNA SERGIO COSIMO E ALTRI



tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Rachele Primavera e dall'avv. Simone Di Simone per delega in calce al ricorso di primo grado ed eletto domicilio in Roma, via Rosazza n. 52

APPELLANTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t.

APPELLATO CONTUMACE

OGGETTO: appello avverso la sentenza del 7 aprile 2006 del Tribunale di Roma

CONCLUSIONI

Per gli appellanti: in riforma della sentenza, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla equiparazione del loro trattamento stipendiale di funzione a quello percepito dal personale del soppresso ruolo ad esaurimento; accettare il diritto dei ricorrenti agli incrementi stipendiali previsti per il personale del soppresso ruolo ad esaurimento; per l'effetto, condannare il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento ai ricorrenti delle differenze retributive maturate con interessi legali e rivalutazione dei singoli ratei all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di doppio grado.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con al Tribunale di Roma i nominati in epigrafe, dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed inquadrati nella posizione CB, ex IX qualifica funzionale, hanno adito il Tribunale di Roma deducendo:

- di svolgere mansioni del tutto analoghe a quelle degli ispettori generali e dei direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento come risultava anche

- dall'art. 25, IV comma, d.lgs. n. 29 del 1993, che aveva indicato come spettanti ai dipendenti dei ruoli ad esaurimento funzioni uguali alla IX qualifica;
- che il CCNL comparto Ministeri per il periodo 1998/2001 aveva previsto per i dipendenti della IX qualifica e dei ruoli ad esaurimento l'inquadramento nella posizione C3, ma illegittimamente lo "stipendio tabellare di funzione", ossia la parte dello stipendio non legata all'anzianità di servizio ma alla qualifica ricoperta, era sensibilmente maggiore per i ruoli ad esaurimento rispetto ai dipendenti della ex IX qualifica;
 - che tale previsione era illegittima e nulla per violazione dell'art. 25 d. lgs. n. 29 del 1993, degli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 49 d. lgs. n. 29/1993, ora art. 45 d. lgs. n. 165/2001 ("le Amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale").

Hanno quindi chiesto l'accertamento del loro diritto alla equiparazione del trattamento stipendiale a quello percepito dal personale del soppresso ruolo ad esaurimento con decorrenza dal 1.7.98 e la conseguente condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre accessori.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituitosi, argomentava l'infondatezza della domanda sulla base dei seguenti "assunti" difensivi:

- l'art. 25 d. lgs. n. 23 del 1993, sopprimendo i ruoli del personale ad esaurimento di cui agli artt. 60 e 61 del d.P.R. n. 748 del 1972 ha sancito il mantenimento delle qualifiche ad personam, attribuendo a detti dipendenti funzioni vicarie

del dirigente e di direzione di uffici di particolare rilevanza, non riservati al dirigente, con trattamento economico definito appositamente nel contratto collettivo di comparto;

- il personale in questione, pur appartenendo alla carriera direttiva all'epoca del d.P.R. n. 748 del 1972, non è confluito nella dirigenza per mancanza dell'anzianità prescritta o di posti in organico, ma, comunque, avendo una particolare professionalità, è stato fatto confluire dal d.P.R. 748 in una categoria diversa dai funzionari; si tratta di una categoria intermedia tra i dirigenti e i funzionari di ex IX qualifica anche se poi tutti confluiti nella posizione C3; l'art. 25 cit. ha previsto la disciplina contrattuale del loro trattamento);

- argomenti interpretativi si desumono dal successivo art. 5 legge n. 145 del 2002, che ha stabilito che il personale in questione (contemplato nell'art. 69 d. lgs. n. 165 del 2001) venga inquadrato, previo espletamento di concorso per titoli, nella seconda fascia dirigenziale, mentre il personale C3 con laurea e cinque anni di servizio nella qualifica è inquadrato solo nella vicedirigenza (art. 17 bis l. n. 145 del 2002);

- non sussiste per la contrattazione collettiva un principio di parità di trattamento economico tra dipendenti con uguali mansioni e quindi, anche a volere ammettere che tale identità in fatto (comunque controversa) tra le mansioni, non sussiste violazione dell'art. 36 e 3 Cost., né dell'art. 2103 c.c., né dell'art. 49 d. lgs. n. 29 del 1993, in quanto il fatto che le Pubbliche Amministrazioni debbano garantire parità di trattamento contrattuale tra i dipendenti riguarda l'aspetto relativo al rapporto tra Amministrazione e singolo dipendente e non la possibilità per la legge e per i contratti

collettivi di prevedere trattamenti economici diversificati per qualifiche diverse, ancorché comportanti mansioni simili.

Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma ha respinto la domanda.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli originari ricorrenti, secondo i quali il primo Giudice non avrebbe debitamente considerato l'identità delle mansioni e la possibilità, prevista per entrambe le categorie, di svolgere funzioni di sostituzione del dirigente; avrebbe erroneamente dato rilevanza all'anzianità di servizio, elemento irrilevante ai fini della diversificazione del trattamento stipendiale tabellare; avrebbe ritenuto insussistente nel pubblico impiego privatizzato il c.d. principio di parità di trattamento, contrariamente a quanto testualmente previsto dall'art. 49 d.lgs. n. 29 del 1993, ora 45 del d. lgs. n. 165 del 2001. Hanno concluso riproponendo le conclusioni originarie.

L'Amministrazione appellata, pur regolarmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.

L'appello è infondato e va pertanto respinto.

Questo Collegio richiama e conferma nella presente sede il proprio orientamento interpretativo già espresso in altri precedenti giurisprudenziali, relativi ad identiche fattispecie, riguardanti dipendenti con inquadramento C3, appartenenti ad altre Amministrazioni del Comparto Ministeri (sent. 9.2.09 Giardi + altri c/ Ministero del Lavoro; sent. 9.2.09 Buonincontro + altri c/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).

A norma dell'art. 25, comma 4, d. lgs. n. 29 del 1993 "IL PERSONALE DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 60 E 61 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E QUELLO

DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 9 MARZO 1989, N. 88, I CUI RUOLI SONO CONTESTUALMENTE SOPPRESSI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, CONSERVA LE QUALIFICHE AD PERSONAM. A TALE PERSONALE SONO ATTRIBUITE FUNZIONI VICARIE DEL DIRIGENTE E FUNZIONI DI DIREZIONE DI UFFICI DI PARTICOLARE RILEVANZA NON RISERVATI AL DIRIGENTE, NONCHÉ COMPITI DI STUDIO, RICERCA, ISPEZIONE E VIGILANZA AD ESSE DELEGATI DAL DIRIGENTE. IL TRATTAMENTO ECONOMICO È DEFINITO NEL PRIMO CONTRATTO COLLETTIVO DI COMPARTO DI CUI ALL'ARTICOLO 45. IL PERSONALE DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 60 E 61 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E QUELLO DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 9 MARZO 1989, N. 88, I CUI RUOLI SONO CONTESTUALMENTE SOPPRESSI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, CONSERVA LE QUALIFICHE AD PERSONAM. A TALE PERSONALE SONO ATTRIBUITE FUNZIONI VICARIE DEL DIRIGENTE E FUNZIONI DI DIREZIONE DI UFFICI DI PARTICOLARE RILEVANZA NON RISERVATI AL DIRIGENTE, NONCHÉ COMPITI DI STUDIO, RICERCA, ISPEZIONE E VIGILANZA AD ESSE DELEGATI DAL DIRIGENTE. IL TRATTAMENTO ECONOMICO È DEFINITO NEL PRIMO CONTRATTO COLLETTIVO DI COMPARTO DI CUI ALL'ARTICOLO 45".

Tale norma ha previsto la soppressione del ruolo ad esaurimento; l'assegnazione del personale che vi faceva parte a funzioni vicarie del dirigente e a funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente; il mantenimento della qualifica ad personam; la devoluzione alla contrattazione collettiva di comparto del potere di stabilirne il trattamento economico.

Lamentano gli attuali appellanti che, nel determinare il trattamento economico del personale del ruolo ad esaurimento soppresso (art. 28, comma 1, CCNL e tabella A allegata al

CCNL per il biennio 2001/2002), le parti collettive abbiano mantenuto un sistema retributivo che privilegia tale categoria rispetto agli appartenenti alla IX qualifica. Tenuto conto della identità delle mansioni svolte e della confluenza nella medesima categoria C3, la diversità di trattamento sarebbe ingiustificata e violerebbe gli artt. 3 e 36 Cost., nonché l'art. 49 del d.lgs. n. 29 del 1993 che impone alle Amministrazioni Pubbliche di garantire ai propri dipendenti "parità di trattamento contrattuale".

L'art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001 (che riproduce senza modifiche l'art. 49 del d. lgs. n. 29 del 1993) prevede, al primo comma, che "IL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE ED ACCESSORIO È DEFINITO DAI CONTRATTI COLLETTIVI" e, al secondo comma, che "LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE GARANTISCONO AI PROPRI DIPENDENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 2, PARITÀ DI TRATTAMENTO CONTRATTUALE E COMUNQUE TRATTAMENTI NON INFERIORI O QUELLI PREVISTI DAI RISPETTIVI CONTRATTI COLLETTIVI".

Le Sezioni Unite della S.C., nella recente sentenza n. 10454 del 23.4.2008, hanno chiarito che il principio espresso dall'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale le amministrazioni pubbliche devono garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva, rispetto al quale lo svolgimento delle mansioni di fatto assume rilevanza soltanto nei limiti segnati dall'art. 52 dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001.

Anche nel caso esaminato dalla S.C. i ricorrenti avevano lamentato la violazione dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 per disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori addetti a mansioni analoghe e le Sezioni Unite hanno rigettato il relativo motivo di ricorso con la suindicata pronuncia.

Il principio è stato ribadito nella successiva pronuncia della Corte di Cassazione n. 16504 del 18.6.2008, emessa in una fattispecie avente ad oggetto una clausola (art. 74, comma 4) del CCNL Comparto Università, (come risultante dall'accordo sindacale del 9 agosto 2000); la S.C. ha ritenuto la norma contrattuale non affetta dalla denunciata nullità, osservando, tra l'altro, che:

1) non si può ravvisare un contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del citato d.lgs. n. 165, in quanto tale principio vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede;

2) non è ipotizzabile un contrasto con il principio di non discriminazione, non avendo tale principio valenza di clausola aperta idonea a vietare ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, rilevando, sotto tale profilo, specifiche previsioni normative (tra cui, quelle desumibili dall'art. 15 della legge n. 300 del 1970);

3) non sono suscettibili di essere sindacate da parte del giudice le scelte operate dalla contrattazione collettiva in materia di classificazione professionale dei lavoratori, giacché è assente un parametro di giudizio cui rapportare detto sindacato e neppure è possibile, a tal fine, evocare a sostegno la sentenza n. 103 del 1989 della Corte costituzionale, nella quale contrappone all'autonomia organizzativa non illimitata del datore di lavoro proprio il potere dell'autonomia collettiva nell'anzidetta materia.

Alla luce dei riferiti principi, pienamente condivisi da questa Corte, va risolta anche la controversia in esame, non

potendosi invocare il c.d. principio di parità di trattamento sancito dall'art. 45 D.Lgs. n. 165 del 2001, poiché questo regola i soli rapporti interni tra Pubblica Amministrazioni e singoli dipendenti, vietando che l'Amministrazione datrice di lavoro possa applicare trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi, rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma tale principio non consente di sindacare l'esercizio dei poteri riservati alla contrattazione collettiva e non costituisce un parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in tale sede.

Né può essere invocato il principio di non discriminazione, il quale non vieta eventuali trattamenti differenziati previsti dalla legge o dal contratto collettivo nei confronti di categorie di lavoratori.

Proprio il potere di classificazione professionale e di regolamentazione economica demandato dalla legge ai contratti collettivi rende le scelte compiute in proposito dalla contrattazione collettiva non suscettibili di sindacato da parte del giudice.

Va pure osservato che principi analoghi a quelli sopra riportati erano stati già espressi dalla Corte di Cassazione in alcune sentenze riguardanti il personale dell'ex Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (trasformata in ente pubblico economico con d.l. 1.12.93, conv. in legge n.29.1.94 n.71) del ruolo transitorio ad esaurimento soppresso dall'art. 25 d. lgs. n. 29/1993. Nella sentenza n. 12914/2000 era stato affermato che il riconoscimento di un trattamento di maggior favore ai dipendenti già appartenenti al ruolo transitorio ad esaurimento soppresso dall'art. 25 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (ruolo relativo agli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nelle nuove carriere dirigenziali) non introduce un'illegittima discriminazione in

danno dei lavoratori svolgenti le stesse mansioni, in quanto rappresenta un'applicazione del contratto collettivo di categoria, contenente una norma transitoria diretta al mantenimento, nei confronti del personale delle varie aree, delle voci stipendiali fisse d'origine, con lo scopo di salvaguardare diritti quesiti di natura economica; tale disciplina contrattuale è poi coerente con il citato art. 25 del D.Lgs. n. 29/1993, che nel sopprimere il ruolo transitorio, ha previsto la conservazione "ad personam" delle qualifiche.

Nella motivazione della sentenza, la S.C. aveva osservato che "impropriamente si tratta di questione di parità di trattamento", in quanto il contratto collettivo nazionale di categoria conteneva anche una norma transitoria "chiaramente finalizzata a salvaguardare i diritti quesiti di natura economica maturati da tale residuale categoria, conforme al disposto dell'art. 25 c. 4 D.L. 29/93, il quale vuole che il personale dall'ex ruolo ad esaurimento conservi le qualifiche ad personam maturate"; "le disposizioni del contratto, collettivo nazionale di lavoro, che conservano all'ex personale ad esaurimento i precedenti diversi trattamenti di retribuzione e di incremento della stessa, rapportate alla pronuncia n. 103 del 1989 della Corte costituzionale, non appaiono ne' irragionevoli ne' ingiustificate".
 (...) "Né la previsione contrattuale in discorso può ritenersi contra legum in relazione alla soppressione del ruolo ad esaurimento disposto dall'art. 25 D.L. 29/93, in quanto la eliminazione di tale ruolo non esclude il diritto delle parti di prevedere un trattamento retributivo differenziato per chi ne faceva parte" (sent. cit, in motivazione).

Il principio è stato confermato successivamente nella sentenza n. 16709 del 2002 della Corte di Cassazione, secondo

la quale "anche dopo la sentenza interpretativa di rigetto n. 103 del 1989 della Corte costituzionale, ne' l'art. 36 Cost., ne' l'art. 41 Cost. possono individuarsi come precetti idonei a fondare un principio di comparazione soggettiva, in base al quale ai lavoratori dipendenti che svolgano identiche mansioni debba attribuirsi la stessa retribuzione o il medesimo inquadramento. Ne consegue che, in presenza di disposizioni dei contratti collettivi che, ai fini della qualifica spettante a lavoratori addetti ad identiche mansioni, diversifichino nondimeno la posizione di taluni di essi in relazione a determinate circostanze personali, non è consentito al giudice del merito, sempre che le predette disposizioni non violino specifiche norme di diritto positivo, valutare la razionalità del regolamento di interessi realizzato dalle parti sociali, essendo lo stesso a queste riservato". (fattispecie nella quale si controverteva sulla distinzione di trattamento economico tra il personale della ex IX categoria e quello del soppresso ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione istituito con d.P.R. n. 748 del 1972).

Alla luce di tali principi, la sentenza impugnata va confermata, restando assorbito l'esame di ogni altra questione, ivi compresa quella relativa al mancato accertamento dell'identità delle funzioni svolte dagli appartenenti alle due categorie di personale interessato dalla controversia, questione il cui accertamento di fatto è irrilevante, stante la soluzione interpretativa in punto di diritto sopra accolta.

Parimenti, resta ultroneo l'esame *funditus* dei motivi di gravame riguardanti la ricostruzione della *ratio* sottesa al mantenimento del trattamento economico differenziato, essendo comunque insindacabile la scelta operata dalle parti sociali.

intesa a conservare un trattamento economico differenziato per categorie di personale e non potendo invocarsi alcuna violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione, principio che non riguarda le disposizioni dei contratti collettivi che diversificano la posizione di categorie di lavoratori, in relazione a determinate circostanze personali, pur in presenza di identità di mansioni.

Tenuto conto della novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti anche le spese di lite del presente grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello e compensa le spese di lite del grado.

Roma, 20.4.09

Il Presidente est.

[Handwritten signature]



Roma, 11

6007/ADN

di co

[Handwritten signature]
CANCELLI

CANCELLI
Lilla

17/11/2008